

## ALLEGATO B)

### LINEE GUIDA IN MATERIA DI COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

#### PREMESSA

Prima dell'approvazione del Nuovo Codice del Terzo settore, la coprogettazione (nella normativa nazionale "co-progettazione") ha trovato il suo fondamento giuridico, a livello rispettivamente nazionale e provinciale, nell'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e nell'art. 14 della l.p. 13/2007 che, fino all'ultima modifica introdotta con la manovra finanziaria 2018, ne mutuava i contenuti.

In entrambe le norme la coprogettazione era uno strumento di massima collaborazione tra enti locali e soggetti del Terzo settore, scelti mediante un'istruttoria pubblica, per la progettazione e realizzazione di interventi innovativi e sperimentali.

L'ANAC, nella Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, par. 5, conferma ed arricchisce l'impianto originario, definendola così: *"La co-progettazione si sostanzia in un **accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:***

- *inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;*
- *collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;*
- *messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi.*

*Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, devono mantenere in capo a se stesse la titolarità delle scelte. In particolare, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale."*

Con l'adozione del Nuovo Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), l'istituto della coprogettazione ha assunto un ruolo fondamentale nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e gli enti del Terzo settore. Nell'intenzione del legislatore la coprogettazione è vista *"come il processo attraverso il quale la pubblica amministrazione definisce ed eventualmente realizza specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare (bisogni) individuati anche all'esito della precedente fase di programmazione. Anche la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato. L'individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Centrale sarà il ruolo dell'amministrazione procedente alla quale compete, come già enunciato dalla richiamata delibera ANAC n. 32/2016, la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici del progetto, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. Una volta individuato l'ente o gli enti partner, lo sviluppo dell'attività vera e propria di coprogettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del*

*progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner.”* (stralcio della relazione illustrativa all’art. 55 del Codice, pag. 17).

Come risulta evidente, la principale novità è rappresentata dal fatto che la coprogettazione - considerata sempre come massima espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione - è divenuta, nel novero degli strumenti a disposizione di un ente locale per affidare/finanziare i soggetti che svolgono interventi socio-assistenziali, strumento “generale” di progettazione e gestione degli interventi stessi, non più un’eccezione riservata a quelli innovativi o complessi.

L’altra novità sta nel fatto che viene indirettamente puntualizzato che la coprogettazione costituisce uno strumento alternativo all’affidamento tramite contratto di appalto: lo si deduce dal richiamo alla legge generale sull’attività amministrativa, la L. 241/1990, e non al Codice dei contratti pubblici. La coprogettazione viene in sostanza considerata un procedimento amministrativo, che sfocerà in un accordo di collaborazione (che rientra nella fattispecie dell’accordo procedimentale disciplinato dall’art. 11 della L. 241/1990, già richiamato dall’ANAC nelle linee guida sopra citate), conclusivo del procedimento e sostitutivo del provvedimento finale. Tale accordo disciplinerà la gestione di tutte le risorse messe in campo sia dall’Amministrazione che dall’ente (o dagli enti) del Terzo settore, comprese quelle economiche: il finanziamento dell’ente pubblico sarà un co-finanziamento e sarà giuridicamente qualificato non come corrispettivo (altrimenti sarebbe assoggettato alla normativa sugli appalti), ma come contributo. Non si instaura quindi il rapporto sinallagmatico tipico dei contratti, non si va ad acquistare un servizio, ma si co-finanzia la realizzazione di un progetto condiviso. In ogni caso va garantito, sin dall’indizione dell’istruttoria pubblica per la scelta del soggetto o dei soggetti partecipanti alla coprogettazione, il rispetto dei principi elencati nell’art. 1 della L. 241/1990 (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità di trasparenza) e nell’art. 12 della medesima legge (principio di predeterminazione dei criteri per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici), tutti espressione dell’art. 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento) e dei principi dell’Unione Europea.

L’art. 55 del Codice del Terzo settore è stato recepito nel nostro ordinamento con l’ultima manovra finanziaria. L’art. 27 della l.p. 18/2017 ha riscritto l’art. 14 della l.p. 13/2007:

#### *“Art. 14*

#### *Istruttorie pubbliche e coprogettazione*

*1. Gli enti locali e la Provincia indicano istruttorie pubbliche quando riconoscono l'utilità di coprogettare. La coprogettazione è volta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o d'intervento finalizzati a rispondere in modo adeguato a bisogni sociali definiti in sede di programmazione.*

*2. Gli enti locali e la Provincia stabiliscono le modalità d'indizione e di funzionamento delle istruttorie pubbliche, gli obiettivi generali e specifici del servizio o dell'intervento, la loro durata, le loro caratteristiche essenziali, i criteri e le modalità d'individuazione dei soggetti che concorrono alla progettazione.*

*3. In ogni caso gli enti locali indicano l'istruttoria sentiti i tavoli territoriali previsti dall'articolo 13 e assicurano la possibilità di partecipare ai soggetti indicati nell'articolo 3.*

*4. L'individuazione dei soggetti con i quali attivare la coprogettazione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.*

*5. L'istruttoria pubblica, se ha esito positivo, si conclude con la sottoscrizione di un accordo*

*di collaborazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che può avere ad oggetto la definizione del progetto di servizio o d'intervento ed eventualmente la sua realizzazione. L'accordo di collaborazione può prevedere anche la concessione di un contributo, ai soggetti del terzo settore partecipanti all'accordo, ai sensi degli articoli 36 bis e 38 e dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992. In alternativa la realizzazione del progetto può essere affidata ai sensi dell'articolo 22, comma 3.”*

Nell'ordinamento provinciale, la normativa che recepisce la L. 241/1990 e disciplina l'attività amministrativa è contenuta nella l.p. 23/1992. Le norme contenute nei citati artt. 1, 11 e 12 della L. 241/1990 corrispondono alle seguenti della l.p. 23/1992: art. 2 per i principi generali, art. 19 per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici, art. 28 per gli accordi tra amministrazione e amministrati.

La scelta del legislatore nazionale di considerare la coprogettazione quale strumento alternativo all'appalto è in ogni caso in piena coerenza con la direttiva n. 24/2014/UE, che prevede espressamente al 114° considerando: *“Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.”*

La coprogettazione, quale metodo partecipativo di costruzione del progetto di intervento e di gestione dello stesso, può essere abbinata non solamente allo strumento del contributo, ma anche a tutti gli altri strumenti di erogazione dei servizi, purché diversi dall'appalto (es. il sistema delle rette o dei voucher). Di queste particolari forme di coprogettazione possiamo trovare esempi in altre regioni e anche il nostro legislatore provinciale ha codificato questa possibilità all'art. 14 della l.p. 13/2007.

Esistono peraltro esempi di interventi coprogettati in cui la coprogettazione è ancorata ad un appalto di servizi. Come si dimostrerà nel paragrafo 2, questa strada si rivela rischiosa e può sfociare in una procedura illegittima.

Nei paragrafi seguenti verranno quindi descritte le due diverse ipotesi di coprogettazione cui una pubblica amministrazione può ricorrere a seconda di come intende qualificare giuridicamente il finanziamento del progetto e gestire l'intervento.

Nel **paragrafo 1** verrà descritta la coprogettazione nella quale il finanziamento è qualificato come **contributo** (cd. cofinanziamento), come previsto dall'art. 14, comma 5, primo e secondo periodo della l.p. 13/2007.

Nel **paragrafo 2** verranno invece descritte le varie possibilità di utilizzare la coprogettazione per erogare i servizi con le modalità indicate dall'art. 22, comma 3 della l.p. 13/2007, così come previsto dall'art. 14, comma 5, terzo periodo della medesima legge provinciale.

## 1. COPROGETTAZIONE E COFINANZIAMENTO TRAMITE CONTRIBUTO

### 1.1 Normativa di riferimento

- artt. 97 e 118 della Costituzione;
- direttiva 24/2014/UE, considerando n. 114;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.);
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, si seguito nuovo Codice del Terzo settore;
- delibere ANAC n. 32/2016 e n. 966/2016.
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in particolare l'art. 8, primo comma, n. 25);
- legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito regolamento di esecuzione della l.p. 13/2007;
- deliberazione della Giunta provinciale 1184 del 6 luglio 2018, che approva il nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo.

### 1.2 Finalità della coprogettazione

La coprogettazione si configura come uno strumento per promuovere la collaborazione tra i diversi attori che si muovono nell'ambito del sociale che permette, nello stesso tempo, di diversificare i modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi consentendo maggiore flessibilità di azione.

La coprogettazione consente di allargare la governance delle politiche sociali locali e corresponsabilizzare maggiormente i soggetti in campo, migliorando l'efficienza e l'efficacia delle azioni del welfare comunitario.

E' uno strumento capace di innovare sensibilmente anche le forme di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del terzo settore che si trova ad essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene ad operare non più in termini di mero erogatore dei servizi, ma assume un ruolo attivo investendo risorse proprie e soluzioni progettuali.

### 1.3 Avvio della procedura e individuazione del soggetto o dei soggetti coprogettanti

In questa prima fase l'ente pubblico redige un progetto di massima necessario ad orientare i vari concorrenti alla predisposizione delle proposte progettuali. Tale documento dovrà definire con chiarezza i temi da affrontare, gli ambiti di responsabilità dei partner, le modalità di esecuzione e le risorse economiche destinate agli interventi.

Viene quindi indetta un'istruttoria pubblica di coprogettazione, da espletare con le modalità previste dall'art. 14 della l.p. 13/2007 (escluso l'ultimo periodo del comma 5).

L'avvio della procedura potrà presentare queste caratteristiche:

- l'avviso di manifestazione di interesse contiene il progetto di massima in cui vengono individuati gli obiettivi che si intendono perseguire, le aree di intervento, i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del soggetto o dei soggetti e della relativa proposta progettuale da ammettere alla coprogettazione, le caratteristiche essenziali, la durata, l'ammontare del contributo messo a disposizione per il finanziamento del progetto o dei progetti<sup>1</sup>; tutti elementi che costituiranno il "nocciolo duro" dell'attività di coprogettazione, anche nelle fasi successive, durante le quali non si potranno "*produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner*" (stralcio della relazione illustrativa all'art. 55 del Codice, pag. 17);
- l'istruttoria deve garantire imparzialità, trasparenza e parità di trattamento attraverso un'adeguata pubblicità che consenta le stesse possibilità di partecipazione a tutti gli enti del Terzo settore interessati;
- I soggetti sopra menzionati avranno la possibilità di proporre la propria candidatura oltre che singolarmente, anche in forma associata e, in quest'ultimo caso, dovranno essere indicati il referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti coinvolti;
- altre pubbliche Amministrazioni (ad es. i Comuni, APSS, APSP, Università, Scuole, ecc.) potranno manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di coprogettazione e dovranno far pervenire la relativa richiesta nei tempi e nei modi previsti. Nella stessa richiesta dovrà essere formulata anche la disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo che disciplinerà lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune relative alla coprogettazione.

La coprogettazione potrà avere ad oggetto sia servizi previsti nel Catalogo (v. sopra par. 1.1) che interventi fuori Catalogo (ad. es. perché innovativi e sperimentali).

Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

#### Requisiti di idoneità morale e professionale:

a) per i servizi previsti dal Catalogo i soggetti partecipanti dovranno:

- essere in possesso dell'accreditamento rilasciato ai sensi del regolamento di esecuzione della l.p. 13/2007;
- essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), applicato per analogia;

b) per gli interventi non previsti dal Catalogo i soggetti partecipanti dovranno:

- essere iscritti nel Registro unico degli enti del Terzo settore quando sarà istituito; fino a tale data, si applica quanto previsto dall'art. 104 del nuovo Codice del Terzo settore che fa salva la normativa nazionale, regionale e provinciale esistente;

---

<sup>1</sup> È ipotizzabile, e la prassi a livello nazionale lo conferma, che i soggetti che siedono al tavolo di coprogettazione possano essere più di uno e non solo come raggruppamento, ma distintamente; può avvenire ad esempio che l'Amministrazione individui due o più progetti diversi, ma che in qualche modo si completano e che si potrebbero "fondere" in un unico progetto definitivo elaborato a più mani nel corso del lavoro di coprogettazione (fase della discussione critica).

- essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), applicato per analogia, nonché del requisito generale 3 dell'Allegato 1 al regolamento di esecuzione della l.p. 13/2007 (con riferimento ai requisiti morali del personale a diretto contatto con l'utenza).

#### Ulteriori requisiti soggettivi:

In relazione al tipo di servizio/intervento oggetto di coprogettazione, potranno essere chiesti ulteriori requisiti di accesso, quali ad esempio esperienze maturate in un determinato arco temporale atte a dimostrare la coerenza tra la mission del soggetto proponente e le finalità dell'intervento oggetto dell'istruttoria, il radicamento sul territorio (inteso come conoscenza delle problematiche e dei bisogni del territorio, reti, tavoli territoriali, welfare di comunità, ecc.), l'attitudine ad operare in rete con soggetti misti (terzo settore, profit, ecc.), ecc..

Un'apposita commissione selezionerà il soggetto o i soggetti con cui sviluppare la coprogettazione valutando, orientativamente, i seguenti aspetti:

#### ANALISI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

- adeguatezza, coerenza e pertinenza complessiva della proposta progettuale con le finalità e gli obiettivi dell'intervento oggetto dell'istruttoria;
- articolazione della proposta progettuale con particolare attenzione all'assetto organizzativo, alle risorse umane e professionali (eventualmente da valutare anche in base alle qualifiche e ai piani formativi e di aggiornamento) e alle metodologie di lavoro;
- elementi integrativi, innovativi e sperimentali della proposta rispetto al progetto di massima
- adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati;
- adeguatezza della sede - eventualmente messa a disposizione per lo svolgimento dell'attività - e della relativa localizzazione.

#### ANALISI DELLE RISORSE

- pertinenza e congruità dei costi della proposta progettuale;
- entità della quota di co-finanziamento aggiuntivo che i soggetti proponenti intendono mettere a disposizione oltre a quella prevista dall'avviso. La quota di co-finanziamento potrà riferirsi anche ad altre risorse messe a disposizione dal soggetto proponente (immobili, strumentali, logistiche, umane, ecc.)<sup>2</sup>;

<sup>2</sup> L'art. 14, comma 5, secondo periodo della l.p. 13/07 rinvia agli art. 36 bis e 38 della medesima legge e all'art. 5 della l.p. 8/1992 sul volontariato:

- in caso di progetti che riguardano interventi finanziabili ai sensi dell'art. 36 bis della l.p. 13/2007 (interventi a Catalogo o in ogni caso non innovativi e sperimentali): la norma prevede il limite del cofinanziamento pubblico pari al 90%: tutte le risorse di progetto dovranno essere cofinanziate dai soggetti del Terzo settore per una quota di almeno il 10%; è possibile però individuare delle risorse di progetto che prevedano una quota di cofinanziamento superiore al 10%: in tal caso le risorse non dovranno essere necessariamente economiche, potendo trattarsi di risorse strumentali, logistiche, organizzative o professionali;

- in caso di progetti che riguardano interventi innovativi e sperimentali finanziabili ai sensi dell'art. 38 della l.p. 13/2007: la norma non prevede percentuali massime di cofinanziamento: occorre predeterminare una percentuale nell'avviso e in questa fase individuare le risorse di progetto che prevedano una quota di cofinanziamento da parte dei soggetti del Terzo settore. Nei limiti della percentuale predeterminata, le risorse non dovranno essere necessariamente economiche, potendo trattarsi di risorse strumentali, logistiche, organizzative o professionali;

- eventuale disponibilità ad attrarre risorse aggiuntive da parte di enti ed organizzazioni non pubblici, privati cittadini, fundraising di comunità, etc.

La commissione assegna un punteggio ad ogni progetto e conseguentemente redige una graduatoria.

#### **1.4 Discussione critica**

In questa fase si avvia l'attività di discussione critica della proposta progettuale selezionata (o delle proposte progettuali selezionate) tra i responsabili del soggetto o dei soggetti proponente/i e i responsabili dell'ente pubblico, che coordineranno l'intero processo che deve concludersi nel rispetto dei tempi indicati nell'avviso di indizione dell'istruttoria.

Nella fase di discussione critica dovranno essere definiti eventuali integrazioni e/o variazioni alla proposta progettuale, aspetti esecutivi di dettaglio, eventuali elementi e caratteristiche di innovatività e sperimentaltà del progetto, allocazione specifica di costi e risorse, ecc.. Tale attività dovrà essere svolta vigilando affinché il progetto di massima non subisca modifiche tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner.

Questa fase si conclude con la stesura del progetto definitivo.

Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che soddisfi le condizioni poste a base della procedura di coprogettazione, l'ente pubblico deve prendere atto motivatamente e formalmente che la procedura non si è conclusa con la definizione di un accordo: tale decisione per ragioni di trasparenza deve essere comunicata formalmente a tutti gli operatori che sono intervenuti nella procedura di coprogettazione. In esito a tale decisione l'Amministrazione ha la facoltà di riavviare la procedura con o senza modifiche delle condizioni iniziali.

La partecipazione dei soggetti del terzo settore alla fase di discussione critica non può dar luogo a corrispettivi o compensi comunque denominati.

Il progetto definitivo conterrà il piano economico-finanziario, l'assetto organizzativo del servizio e il sistema di monitoraggio e valutazione (v. infra).

#### **1.5 Stipula dell'accordo di collaborazione**

Conclusa la fase di discussione critica l'ente pubblico approverà il progetto definitivo e lo schema accordo da stipulare in forma di convenzione con il soggetto o i soggetti selezionato/i, che dovrà riportare almeno i seguenti elementi essenziali:

- soggetti dell'accordo;
- norme regolatrici e disciplina applicabile;
- oggetto dell'accordo;
- durata;

---

- in caso di progetti che riguardano interventi finanziabili ai sensi dell'art. 5 della l.p. 8/1992 in materia di valorizzazione e riconoscimento del volontariato, si rinvia ai relativi criteri attuativi attualmente in corso di predisposizione.

- risorse messe a disposizione dalle parti;
- modalità di pagamento e rendicontazione del contributo;
- obblighi dei soggetti (prevedere anche clausola sociale, indicando per analogia l’art. 32 della l.p. 2/2016, e il trattamento economico per il personale impiegato nello svolgimento del servizio/intervento);
- modalità di gestione dell'accordo, verifiche ed integrazioni.

Alla convenzione sono allegati come parte integrante il progetto definitivo ed il piano economico-finanziario di coprogettazione.

### **1.6. Verifiche, rendicontazione delle attività coprogettate e valutazione**

Per le verifiche e rendicontazione si possono applicare le modalità previste per i contributi ex art. 36 bis della l.p. 13/2007.

Per la valutazione, si segnala la deliberazione della Giunta provinciale n. 645 del 28 aprile 2017 avente ad oggetto: “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Terzo stralcio del programma sociale provinciale sugli Indirizzi per la valutazione”.

## 2. COPROGETTAZIONE E ALTRI STRUMENTI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'ultimo periodo dell'art. 14, comma 5 della l.p. 13/2007 prevede che, in alternativa alle varie forme di contributo elencate nel periodo precedente, la realizzazione del progetto possa essere affidata mediante il ricorso alle modalità di erogazione previste dall'art. 22, comma 3:

### *“Art. 22*

#### *Modalità di erogazione delle prestazioni*

*(...)*

*3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione delle prestazioni sociali mediante:*

- a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della [legge provinciale n. 3 del 2006](#);*
- b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;*
- c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 5.*

*(...)”*

### **Coprogettazione e appalto**

Va subito affrontata la questione della possibilità di abbinare la coprogettazione con l'appalto, che è una delle modalità incluse nella lett. c).

Non è sicuramente percorribile la soluzione nella quale la coprogettazione abbia come esito la stipula di un contratto di appalto di servizio al medesimo soggetto coprogettante, scelto secondo le modalità descritte al Paragrafo 1: la disciplina provinciale e nazionale dei contratti pubblici indica in modo dettagliatissimo e assolutamente non derogabile le modalità di scelta dei contraenti e va perseguita dall'inizio (cioè dal momento della progettazione) alla fine (scelta del contraente e stipula del contratto). Non è legittimo utilizzare la coprogettazione come strumento per bypassare tali procedure.

E' peraltro astrattamente ipotizzabile scindere in **due autonome procedure** la fase della progettazione e quella del contratto di appalto. Si potrebbero quindi configurare:

1) una fase di predisposizione del progetto, che potrà seguire le modalità indicate al par. 1.3 e 1.4 e che potrebbe qualificarsi come “consultazione preliminare di mercato” di cui all'art. 66 del Codice dei contratti pubblici (che non prevede delle forme particolari);

2) una fase di affidamento dell'intervento progettato, che costituirà l'oggetto di una gara d'appalto; tale fase si concluderà con la stipula di un contratto a prestazioni corrispettive, non con la conclusione di un accordo procedimentale avente ad oggetto la concessione di un contributo. Per questa seconda fase si rinvia alle citate linee guida provinciali in materia di appalti e concessioni di servizi sociali; qui si evidenzia che, in ogni caso, occorre evitare che la partecipazione dell'operatore economico alla fase di coprogettazione falsi la concorrenza o determini la violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza: le Amministrazioni devono quindi adottare nella

successiva gara ogni possibile misura per diminuire il rischio connesso, come previsto dal successivo art. 67 del Codice. In particolare l'Amministrazione deve porre una specifica attenzione a garantire la parità di condizioni per tutti i partecipanti, dando accesso e conoscenza a tutti gli elementi ed aspetti già noti a chi ha coprogettato insieme all'Amministrazione l'intervento da porre in gara.<sup>3</sup>

### **Coprogettazione e altri strumenti diversi dall'appalto**

Il comma 3 dell'art. 22 sopra riportato offre strumenti di gestione dei servizi diversi dall'appalto. Ci si riferisce in particolare al sistema delle tariffe/rette (denominato a livello nazionale "acquisto di servizi e prestazioni") come descritto dalle delibere ANAC 32/2016 e 966/2016 e al sistema dei buoni di servizio (**lett. b) e c)**).

Con riferimento allo svolgimento della procedura di coprogettazione si rinvia a quanto descritto nel Paragrafo 1 (ad eccezione dei riferimenti alla forma di co-finanziamento qualificata come contributo) e alle specifiche linee guida sulla disciplina degli strumenti sopra indicati.

È infine da sottolineare che la coprogettazione è perfettamente abbinabile con la modalità indicata all'art. 22, comma 3, **lett. a)**, rientrando perfettamente nel concetto di "cogestione", laddove l'ente pubblico non si limita a mettere a disposizione risorse economiche, ma gestisce direttamente, con proprio personale, una parte o una fase temporale dell'intervento.

---

<sup>3</sup> Appare evidente come questa forma, in considerazione delle problematiche che può suscitare la differente posizione del coprogettante rispetto a tutti gli altri operatori debba essere valutata con attenzione e caso per caso dall'Amministrazione procedente.

Rimane fermo, inoltre, che, per l'affidamento tramite appalto alcuni degli obiettivi della coprogettazione (ossia la definizione di un progetto con il supporto del "mercato") possono essere perseguiti con altri mezzi, fra cui, in primo luogo, una corretta impostazione degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica in sede di gara (che, ricordiamo, deve comunque essere aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). Altra possibilità è quella del dialogo competitivo (art. 64 del Codice) o della procedura competitiva con negoziazione (art. 63 del Codice) utilizzabili ove ricorrano le condizioni descritte dall'art. 59 comma 2 del Codice.